

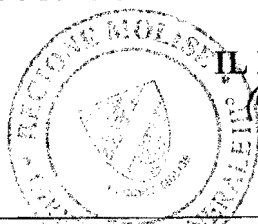


Regione Molise

DIREZIONE GENERALE 3[^]

Lavoro, Formazione Professionale, Promozione e Tutela Sociale, Istruzione
Politiche Agricole – Forestali e Politiche della Montagna, Pesca Produttiva

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 65 del 25 FEB. 2011



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio Francioni)

OGGETTO: D.Lgs. n. 102 del 29/03/2004 e successive modifiche e integrazioni – Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura (F.S.N.). Procedure per l'erogazione delle agevolazioni previste dal D.M. n. 26076 del 28.12.2007 in favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità dal 20 maggio al 20 settembre 2007 nelle province di Campobasso e Isernia. Provvedimenti.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal sottoscritto Responsabile di Servizio che esprime esplicito parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini dell'art. 50 della L.R. 07.05.2002, n. 4. Attesta altresì di aver valutato l'opportunità e la convenienza economica dell'atto che si propone.

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Responsabile del Servizio

(dott. Emidio Vittorio Mastromarino)

Servizio Politiche Finanziarie e Tributarie

Si attesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della L.R. del 7.05.2002, n. 4, che l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul pertinente capitolo di spesa del bilancio relativo al corrente esercizio finanziario.

Capitolo n.	Eserc.	Es/Impegno n.	Importo €.	Data
-------------	--------	---------------	------------	------

Capitolo n.	Eserc.	Es/Impegno n.	Importo €.	Data
-------------	--------	---------------	------------	------

Capitolo n.	Eserc.	Es/Impegno n.	Importo €.	Data
-------------	--------	---------------	------------	------

L'istruttore

Il Responsabile del Servizio

IL DIRETTORE GENERALE



VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2868 del 21 luglio 1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 256 del 19.03.2007 e le allegate direttive della Giunta Regionale in merito alle competenze dirigenziali a cui attenersi in fase di attuazione della L.R. n. 7/1997;

PREMESSO che:

- Il D.Lgs n. 102 del 29.03.2004, ad oggetto "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della Legge 7 marzo 2003, n. 38", disciplina il Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura, in particolare, all'art. 5, prevede interventi compensativi a seguito di eventi calamitosi o avversità atmosferiche dichiarate eccezionali dal competente Ministero.
- In applicazione della normativa nazionale con Deliberazione della Giunta regionale n. 1310 del 12 novembre 2007, è stato delimitato il territorio, delle province di Campobasso e Isernia, colpito dalla eccezionale siccità dal 20/05/2007 al 20/09/2007 e sono state individuate le provvidenze da applicare in favore degli imprenditori agricoli singoli ed associati della Regione Molise e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che:

- con il successivo Decreto Ministeriale n. 26076 del 28 dicembre 2007, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha riconosciuto l'eccezionalità del suddetto evento calamitoso ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, per i Comuni individuati con la precitata deliberazione della Giunta Regionale;
- con Decreto Ministeriale n. 10.314 del 16/09/2008 è stato predisposto l'accredito a favore della Regione Molise dell'importo di € 1.632.000,00 quale 1° prelevamento e riparto 2008 a valere sul Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura per le avversità (eccezionale siccità dal 20/05/2007 al 20/09/2007) di cui al citato D.M. n. 26076 del 28 dicembre 2007;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 1296 del 28/11/2008 ad oggetto "variazione al Bilancio 2008 ai sensi dell'art. 34 della L.R. 7/5/2002 n. 4 (Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura)", è stato disposto l'aumento dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di entrata n. 7679 (UPB 092) per € 1.632.000,00, con analoghi incrementi sul corrispondente capitolo di uscita n. 43552 (UPB 240), nonché l'integrazione dei citati capitoli con l'indicazione "e siccità dal 20 maggio al 20 settembre 2007 - D.M. 26076 del 28.12.2007";
- con nota n. 0006730 del 26/03/2008 il Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali ha notificato alla Regione Molise la decisione UE n. C(2008) 667 del 13.02.2008 concernente l'aiuto di Stato/Italia (Regione Molise) n. 782/2007 ad oggetto "Interventi nelle zone colpite da calamità naturali (siccità dal 20 maggio al 20 settembre 2007 in provincia di Campobasso e Isernia, Regione Molise)", autorizzando l'erogazione degli aiuti economici del Fondo di Solidarietà Nazionale agli aventi diritto;
- con nota n. 0005773 del 04/03/2009 il Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali ha comunicato, alla Regione Molise, a seguito della riduzione della dotazione del F.S.N., da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevista dall'art. 1, comma 84, della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005), la diminuzione della disponibilità della quota di riparto del F.S.N. 2008 per gli interventi compensativi, da € 1.632.000,00 (importo stabilito, per la Regione Molise, con il D.M. n. 10.314 del 16/09/2008) ad € 551.064,00;
- con nota n. 008181 del 27/03/2009 il Direttore Generale della D.G. III ha comunicato, al Servizio Bilancio e Controllo Finanziario di Gestione della D.G. I della Regione Molise, la riduzione della



disponibilità della quota di riparto precedentemente assegnata alla Regione Molise dal competente Ministero;

con la nota n. 0013377 del 05/06/2009 il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in riscontro alla nota prot. n. 012523 del 18/05/2009 dell'Assessore all'Agricoltura della Regione Molise, ha comunicato, tra l'altro, che *“si concorda, inoltre, sull'utilizzo delle economie relative ad assegnazioni di anni precedenti aventi analoghe finalità, da utilizzare per gli interventi di soccorso privi di copertura a seguito dei ridotti stanziamenti degli ultimi anni”*;

- con Determinazione Dirigenziale n. 52 del 30.09.2009 del Responsabile del Servizio OCM e Calamità Naturali è stato assunto, sul cap. 43552 del Bilancio regionale, l'impegno di spesa di € 551.064,00, quale prima copertura finanziaria per gli oneri necessari per la concessione degli aiuti previsti all'art. 5, comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 102 del 29/03/2004, a seguito della delimitazione dei territori colpiti dalla siccità dal 20 maggio al 20 settembre 2007;
- La citata Determinazione Dirigenziale n. 52 del 30/09/2009, precisa, al punto 3, che l'eventuale utilizzo di economie derivanti da precedenti assegnazioni del Mipaaf aventi analoghe finalità, nonché la ripartizione delle somme disponibili tra le varie tipologie di intervento previste dal D.M. 26076 del 28/12.2007, saranno stabiliti con successivo provvedimento della Giunta regionale, pertanto è necessario definire i criteri generali per il riparto delle risorse disponibili tra le varie tipologie di aiuto stabilite con la precitata declaratoria Ministeriale.

VISTA la nota n. 28772 del 24/09/2008 con la quale il Responsabile del Servizio Credito, Fondo di Solidarietà e Contratti agrari, ha richiesto alla Molise Dati S.p.A. lo sviluppo di un software per l'istruttoria delle domande relative alla Siccità 2007;

VISTA la nota n. 004303 del 16/02/2009 con la quale il Direttore Generale della D.G. II, dott. L. Ortis, sollecitava la Molise Dati allo sviluppo del software per l'istruttoria delle domande relative alla “Siccità 2007”;

CONSIDERATO che la Molise Dati S.p.A., attraverso i propri tecnici informatici dott. Lucio Iamele e Fabrizio D'Elia, ha già realizzato il Database per il caricamento delle domande presentate dalle imprese agricole;

- che il caricamento delle istanze nel Database predisposto da Molise Dati è già stato completato dagli uffici regionali di Campobasso e Isernia;
- che la stessa Molise Dati S.p.A. ha già impostato un software per la gestione dell'istruttoria che ha necessità di essere implementato, completato e testato sulla base dei chiarimenti Ministeriali e delle Direttive impartite con il presente provvedimento;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad avviare ad istruttoria le istanze pervenute relativamente alla citata avversità;

VISTA la convenzione, stipulata in data 27/09/2010 tra la Regione Molise e il Consorzio Regionale Molisano di Difesa e registrata al n. 2881 in data 08/11/2010, che, all'art. 2, tra l'altro, prevede l'assegnazione al Co.Re.Di.Mo. delle attività relative all'inserimento telematico, all'istruttoria tecnico-amministrativa, alla predisposizione degli atti per il pagamento e alla chiusura delle istanze di risarcimento per i danni arrecati alle aziende agricole dalla siccità verificatasi nel periodo dal 20 maggio al 20 settembre 2007;

TENUTO CONTO dell'esiguità dei fondi disponibili per l'erogazione degli aiuti a fronte delle necessità derivanti da una considerevole numero di istanze pervenute;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 593 del 26/07/2010 con la quale, tra l'altro, si dispone l'utilizzo delle economie rivenienti dal cap. 43552 del bilancio regionale 2010 derivanti da precedenti assegnazioni del Mipaaf aventi analoghe finalità e si demanda al Direttore Generale della D.G. III l'adozione delle direttive per l'istruttoria e l'erogazione degli aiuti previsti dal D.Lgs. n. 102 del 29.03.2004 e s.m. e i.;

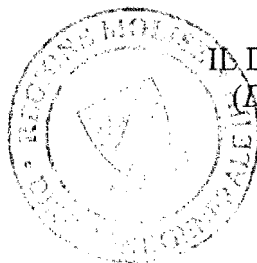
RITENUTA l'opportunità e l'urgenza di fornire al Consorzio Regionale Molisano di Difesa (Co.Re.Di.Mo) le direttive generali per una corretta e uniforme istruttoria delle pratiche;

DETERMINA

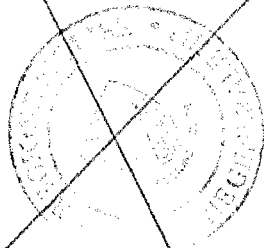
- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, in considerazione anche dell'esiguità dei fondi a disposizione per i risarcimenti, nelle more di un riordino generale della materia di cui al D.Lgs. n. 102 del 29.03.2004 e successive modifiche ed integrazioni, l'allegato A al presente provvedimento, concernente le "Direttive Generali per l'istruttoria e l'erogazione degli aiuti economici" previsti all'art. 5 comma 2, lettere a) b) e c) del citato decreto legislativo in favore delle aziende agricole, site nei territori delimitati con deliberazione della G.R. n. 1310 del 12.11.2007 e riconosciute danneggiate dalla Siccità dal 20 maggio al 20 settembre 2007 con D.M. del Mipaaf n. 26076 del 28.12.2007;
- 3) di incaricare, in virtù della Convenzione stipulata in data 27/09/2010 e senza alcun onere aggiuntivo per la Regione, il Consorzio Regionale Molisano di Difesa (Co.Re.Di.Mo) per l'inserimento telematico, l'istruttoria tecnico-amministrativa, la predisposizione degli atti per il pagamento e la chiusura delle istanze di risarcimento per i danni arrecati alle aziende agricole dalla siccità verificatasi nel periodo maggio/settembre 2007;
- 4) di stabilire che lo stesso Co.Re.Di.Mo. provvederà ad istruire le stesse, nel più breve tempo possibile e comunque nei tempi fissati dal Responsabile del Servizio Regionale competente, dando priorità per l'istruttoria alle domande presentate ai sensi dell'art. 5 comma 2, lettera b) e lettera c) del D.Lgs. n. 102/2004, nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia, nonché delle direttive di cui all'allegato A) al presente provvedimento;
- 5) di applicare, in quanto compatibili, le disposizioni contenute ai punti 11.3.2, 11.3.3 e 11.3.8 degli Orientamenti comunitari, la circolare n. 102.204 del 15.07.2004 del Mipaaf e la nota di chiarimenti dello stesso Ministero prot. 0016062 del 15/07/2010;
- 6) di stabilire che, a procedure ultimate, il Co.Re.Di.Mo. ritrasmetta, al Servizio regionale competente, tutte le domande, relative alla "Siccità 2007", complete di eventuale documentazione integrativa acquisita e corredate dal verbale originale di stima dei danni subiti. Le stesse dovranno, inoltre, essere debitamente ordinate per pratiche "ammissibili" e "non ammissibili" e per Comune di residenza dei richiedenti, nonché accompagnate da elenchi ove siano presenti tutte le indicazioni necessarie per la liquidazione dei benefici e ove siano indicate in maniera chiara le motivazioni di inammissibilità;
- 7) di invitare il Co.Re.Di.Mo. a nominare, ai sensi della legge n. 241/90, il Direttore dello stesso quale Responsabile del procedimento amministrativo, per l'inserimento telematico, l'istruttoria tecnico-amministrativa, la predisposizione degli atti per il pagamento e la chiusura delle istanze di risarcimento per i danni arrecati alle aziende agricole dalla siccità verificatasi nel periodo maggio/settembre 2007, l'atto di nomina dovrà essere notificato al competente Servizio regionale;
- 8) di stabilire che la pubblicazione sul B.U.R.M. del presente provvedimento, in considerazione della numerosità dei destinatari e al fine di non far gravare sull'Amministrazione le spese inerenti la comunicazione personale, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 8 della legge n. 241/90, ha valore anche di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90 nei confronti delle imprese agricole che hanno presentato domanda a seguito di declaratoria del Mipaaf (D.M. n. 26076 del 28.12.2007) nei termini perentori stabiliti dal D.Lgs. n. 102/2004 e s.m. e i.; di rendere noti, altresì, gli elementi di cui al comma 2 dell'art. 8 della citata legge 241/90 mediante affissione (a cura del Co.Re.Di.Mo) di un avviso contenente tutte le informazioni previste dalla legge all'albo dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste (sedi centrali e periferiche), del Co.Re.Di.Mo. (sedi centrali e periferiche), nonché presso le Organizzazioni Professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

- 9) di stabilire, ai fini della concessione dei prestiti quinquennali di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) del citato D.lgs. n. 102/2004, che i parametri massimi contributivi, da applicare in fase istruttoria, per la ricostituzione dei capitali di conduzione perduti a seguito di avversità atmosferiche, siano quelli a suo tempo approvati dal Mipaf con D.M. 15 ottobre 2002, pubblicato in G.U. n. 247 del 21/10/2002;
- 10) di richiedere, al fine di accelerare le procedure istruttorie, alla Molise Dati S.p.A., nell'ambito del progetto agricoltura finanziato dalla regione, il completamento del software, a suo tempo predisposto, per l'informatizzazione delle procedure per l'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 102/2004 e s.m. e i.) e delle direttive impartite con il presente provvedimento, avvalendosi dell'assistenza del Servizio regionale competente in materia e del Co.Re.Di.Mo. incaricato dell'istruttoria;
- 11) di incaricare il competente Servizio regionale per la formale trasmissione delle istanze da istruire al Consorzio Regionale Molisano di Difesa, nonché per notifica del presente provvedimento agli organi interessati e per l'attuazione di quant'altro previsto dal presente provvedimento;
- 12) di demandare, altresì, al competente Servizio regionale l'individuazione e formulazione di eventuali ulteriori direttive di ordine tecnico-procedurale che si rendessero necessarie a supporto dell'attività istruttoria delle pratiche di che trattasi, nonché per la predisposizione della modulistica necessaria;
- 13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web e sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Campobasso _____



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonio Francioni)



Direttive generali per l'istruttoria e per l'erogazione degli aiuti economici:
(di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), del D.lgs. n. 102 del 29.03.2004 e s.m.)

- A. Gli aiuti risultano applicabili a favore delle imprese agricole ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 102/2004 con deliberazione della G.R. n. 1310 del 12/11/2007 e che abbiano subito danni non inferiori al 20% della produzione lorda vendibile, qualora siano ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'art. 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 ed al 30% della P.L.V. se ubicate nelle altre zone. Nel caso di danni a produzioni vegetali sono escluse dal calcolo dell'incidenza del danno sulla PLV le produzioni zootecniche;
- B. per accedere ai benefici previsti le imprese agricole devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2135 del codice civile, titolari di P.IVA, iscritte al registro delle imprese agricole (c/o le Camere di Commercio competenti per territorio) e nella gestione previdenziale ed assistenziale all'INPS (con eccezione dei casi di esonero previsti dalla norma);
- C. I requisiti oggettivi e soggettivi devono essere posseduti al momento dell'evento calamitoso e mantenuti alla data di presentazione della domanda di risarcimento presentata alla regione Molise;
- D. La soglia di danno del 20% o del 30% va determinata sulla base del confronto tra la produzione lorda della coltura di cui trattasi nell'anno in questione e la produzione annua lorda di un anno normale. Quest'ultima va generalmente calcolata prendendo come riferimento la produzione lorda media nelle tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui è stato pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche. La Commissione europea accetta tuttavia metodi alternativi di calcolo della produzione normale, compreso valori di riferimento regionali, purché sia stato accertato che tali valori sono rappresentativi e non basati su rese eccessivamente elevate. L'importo dell'aiuto pagabile viene calcolato una volta determinato il volume della perdita di produzione;
- E. Nel caso di aziende aventi superfici situate in parte in area svantaggiata (dove la soglia minima di danno per l'accesso ai contributi è del 20%) e in parte in area non svantaggiata (dove la soglia minima di danno per l'accesso ai contributi è del 30%), ai fini del calcolo della soglia di danno si ritiene possa essere applicata una percentuale media ponderata fra le superfici dichiarate che dovrà essere utilizzata a livello della singola azienda;
- F. qualora, a seguito di istruttoria, il danno aziendale risulti sotto la soglia del 30% (altre zone) e 20% (zone svantaggiate) la domanda non sarà finanziabile e il Co.Re.Di.Mo., incaricato dell'istruttoria, comunicherà ai diretti interessati, ai sensi dell'art. 10 - bis della legge 241/90, la non finanziabilità della domanda e fisserà, in 10 giorni decorrenti dalla data di ricezione della prevista comunicazione, il termine entro il quale l'interessato potrà presentare per iscritto controdeduzioni eventualmente corredate da idonea documentazione;
- G. le controdeduzioni dovranno essere opportunamente vagliate dal Co.Re.Di.Mo., incaricato dell'istruttoria e le risultanze richiamate, sia in caso di accoglimento che di conferma della non finanziabilità, nella relazione istruttoria e nel provvedimento finale;
- H. per le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 l'art. 71, del citato D.P.R., al comma 3, prevede che qualora le stesse presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza il procedimento non ha seguito;
- I. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

- J. per quanto riguarda le superfici e la qualità delle colture va eseguita preliminarmente una verifica con l'ausilio del SIAN tesa ad accertare preventivamente la coerenza tra i dati dichiarati in domanda e quelli presenti nel fascicolo aziendale dell'annata agraria di riferimento; nel caso in cui dai controlli effettuati i dati non risultano allineati/coerenti, laddove non si ipotizzi una dichiarazione deliberatamente falsa, è consentito provvedere alla rettifica/integrazione dei dati indicati in domanda allineandoli a quelli del fascicolo aziendale presente per l'anno 2007 nel SIAN;
- K. effettuati i controlli preliminari sul totale delle domande presentate con l'ausilio del SIAN, le stesse dovranno essere sottoposte, comunque, al campionamento, in misura non inferiore al 5%, per la verifica degli altri requisiti e dichiarazioni rese in domanda sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000; nel caso le verifiche sul campione di istanze selezionato rilevano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate;
- L. per i richiedenti che non hanno un fascicolo aziendale presente nella banca dati del SIAN si procederà, per quanto riguarda le superfici aziendali, la qualità di colture praticate e la produzione ottenuta nell'anno, considerando i dati riportati in domanda.
- M. in generale, i controlli a campione previsti avranno lo scopo di verificare quanto autocertificato in domanda e in particolare la rispondenza delle produzioni dichiarate attraverso l'acquisizione di documentazione idonea, nonché la rispondenza della superficie aziendale ed i titoli di conduzione con quanto dichiarato in domanda;
- N. con provvedimento del Responsabile del procedimento individuato dal Co.Re.Di.Mo., concordato con il Responsabile del Servizio regionale competente, dovranno essere preventivamente individuati i criteri e i metodi per il campionamento delle istanze, sulla base di un'analisi dei rischi riscontrata, nonché stabilire eventuali ulteriori parametri previsti dalla normativa di riferimento;
- O. per le istanze campionate dovranno essere redatti, a seguito della compiuta istruttoria (richiesta di documenti, etc.), regolari verbali di avvenuto accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, sia in caso di esito positivo che negativo. Detti verbali, a firma dell'istruttore e del responsabile del procedimento, dovranno rimanere agli atti della pratica. In caso di esito negativo dovranno essere attivate le procedure stabilite dalla norma di che trattasi.
- P. i criteri di penalizzazione previsti nel caso in cui le dichiarazioni, rese in conformità agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e non costituenti falsità, risultino non conformi a quanto accertato, con particolare riferimento allo scostamento tra la superficie dichiarata in domanda e quella determinata mediante verifiche delle banche dati o verifiche in campo e alla dichiarazione delle produzioni ottenute nell'anno dell'evento rispetto a quella riscontrata attraverso documentazione probante, si sintetizzano nelle tabelle seguenti:

Discordanza tra superficie dichiarata e superficie accertata

(Reg. Ce 796/2004, art. 51 - Circolare AGEA n. 22 del 01/07/2008- sanzioni) :

Scostamento (%)	Classe di esito	Superficie ammissibile	Superficie sanzionata
0	In concordanza	Superficie dichiarata	Nessuna
0 - 3 (con un max di 2 ha)	In tolleranza	Superficie determinata	Nessuna
3 - 20%	In tolleranza	Superficie determinata - (meno) 2 volte l'eccedenza della superficie contestata	2 volte lo scostamento
Oltre il 20	Fuori tolleranza	Nessuna	Tutta la superficie richiesta

Discordanza tra produzione ottenuta (dichiarata) e produzione ottenuta riscontrata:

Esito del controllo sulle dichiarazioni del prodotto ottenuto	% di scostamento tra quanto dichiarato e accertato	Spesa ammissibile/produzione accertata
Assoluta concordanza	0	Quella dichiarata e accertata
Compatibile	Da 0 a 10	Quella accertata
In tolleranza	> di 10 e fino a 20	Quella accertata meno la percentuale in tolleranza
In tolleranza	> di 20 e fino a 30	Quella accertata meno il doppio della percentuale in tolleranza
Non in tolleranza	> di 30	Esclusione dal finanziamento

- 
- Q. i dati dichiarati in domanda, con particolare riferimento alla produzione ottenuta, che determina la percentuale di danno, devono risultare dimostrabili attraverso documentazione contabile, fiscale e dichiarativa da presentare nel caso venga richiesta dagli uffici istruttori;
- R. nel caso in cui in domanda e nei relativi allegati non risultano indicati dati indispensabili ai fini della corretta valutazione della stessa (ad esempio i dati riferibili alla produzione ottenuta nell'anno in cui si è verificata l'avversità), l'Ufficio istruttore dovrà richiedere, con nota raccomandata a.r., entro e non oltre 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta, l'integrazione della documentazione mancante, pena l'archiviazione dell'istanza;
- S. a conclusione della fase istruttoria la Struttura competente provvederà a comunicare gli esiti alle ditte interessate affinché le stesse possano presentare, sempre entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione, che può avvenire anche con forme (consentite dalla norma) diverse da quelle della posta raccomandata. La stessa comunicazione preavviserà che gli importi risultanti dall'istruttoria potranno essere ulteriormente ridotti per carenza di fondi;
- T. il rapporto percentuale derivante tra la produzione media del triennio precedente e la produzione ottenuta nell'anno dell'evento calamitoso, deve essere compatibile con le stime di danno risultanti dai rilievi effettuati dagli Uffici regionali (U.O.T ex U.A.Z.) a suo tempo incaricati per la fase di delimitazione del territorio ed approvate con la proposta di declaratoria dalla Giunta Regionale (D.G.R. n. 1310 del 12/11/2007) e devono essere a queste ragguagliate nel caso risultino superiori;
- U. dal totale dei danni accertati devono essere dedotti gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi, anche se non agevolati, ciò al fine di evitare sovracompenzazioni;
- V. i contributi percepiti in ambito di regimi di aiuto comunitari non vanno conteggiati in detrazioni dell'importo dei danni subiti;
- W. dal totale del danno accertato devono essere detratte eventuali spese non sostenute (es: le spese di raccolta se la produzione è andata completamente perduta) ed aggiunte le eventuali maggiori spese (es: spese per ulteriori trattamenti fitosanitari o concimazioni o lavorazioni che dovessero rendersi necessarie per il completamento dei cicli culturali delle specie danneggiate);
- X. per evitare sovracompenzazioni, secondo quanto previsto al punto 11.3 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, l'importo complessivo dell'aiuto non può superare il danno effettivo subito dall'agricoltore, per cui, nel caso di concessione di più interventi alla stessa impresa, l'aiuto non deve in nessun caso superare le perdite subite a seguito della calamità, a tal fine vanno modulate le aliquote contributive/gli aiuti erogabili in modo da contenere l'aiuto complessivamente erogato;
- Y. per il calcolo dei valori unitari da porre a base per la determinazione del danno sulle produzioni si deve far riferimento alla media del triennio precedente; qualora vi siano state delle anomalie di mercato che abbiano determinato squilibri nei prezzi, si farà riferimento al quinquennio precedente, escludendo l'anno con il prezzo più alto e quello con il prezzo più basso, adottando il prezzo medio del triennio residuo;
- Z. Come previsto al punto 11.3.2 degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo per il periodo 2000/2006, l'importo dell'aiuto pagabile non deve superare il livello medio della produzione durante il periodo normale moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo da cui si sottrae la produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento moltiplicata per il prezzo medio in quell'anno. Dall'importo dell'aiuto vanno, inoltre, detratti eventuali pagamenti diretti;
- AA. per i pagamenti diretti, così come richiamati nell'ultimo periodo del punto 11.3.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo per il periodo 2000/2006, si intendono i risarcimenti percepiti a fronte di polizze assicurative sottoscritte ed altri aiuti percepiti allo stesso
- 

titolo erogati da Enti locali, oltre ad eventuali altre agevolazioni finalizzati sempre alla compensazione dei danni;

BB. in sede istruttoria, relativamente alla coltura del grano duro, allo scopo di limitare al massimo il rischio della sovracompenrazione, ai fini del calcolo della P.L.V. ottenuta nell'anno dell'avversità, deve essere applicato il prezzo medio di vendita, rilevato dal Portale SIAN, sul mercato di Foggia, nell'anno in cui si è verificata l'avversità (2007), risultante pari ad € 26,88/q.le;

CC. nel caso in cui l'impresa agricola, a seguito di comunicazione di archiviazione da parte dell'Ufficio istruttore, in sede di controdeduzioni, dimostri, con documenti probanti, che il prezzo di vendita del grano duro nell'anno in cui si è verificata l'avversità è stato significativamente inferiore a quello medio rilevato dal portale SIAN (pari ad € 26,88), l'Ufficio incaricato dell'istruttoria, in sede di riesame dell'istanza, ne dovrà tenere conto ai fini del calcolo effettivo del danno subito;

DD. nell'ammontare del prestito quinquennale, di cui all'art. 5, comma 2, lett. b del D.lgs. n.102/2004, possono essere comprese, se opportunamente richieste in domanda (punto B) e certificate dall'Istituto bancario, le rate di operazione di credito, poste in essere prima dell'evento e scadenti nei 12 mesi successivi;

EE. a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, gli imprenditori agricoli che in domanda hanno richiesto sia la concessione del contributo in c/c che del prestito a tasso agevolato ad ammortamento quinquennale, devono, in considerazione della scarsità di risorse finanziarie disponibili, optare per una delle compensazioni previste dalla D.G.R. n. 1310 del 12/11/2007 (benefici di cui all'art. 5, comma 2, lett. a) o benefici di cui all'art. 5, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 102/2004);

FF. per uniformità di trattamento tra le singole tipologie di intervento previste, ai fini dell'emissione del nulla osta per la concessione del prestito a tasso agevolato, per singola azienda, si dovrà tenere conto di quanto disposto con D.G.R. n. 593 del 26/07/2010 e, in particolare, del punto 3 del dispositivo relativamente alla riduzione proporzionale della quota di contributo a carico della Regione sulla base delle risorse disponibili;

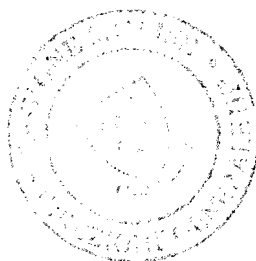
GG. Il Servizio regionale competente, nel caso di istruttoria positiva, provvederà a trasmettere all'Istituto bancario per l'erogazione del prestito agevolato, indicato dalla ditta, copia della domanda stessa unitamente al nulla osta di autorizzazione al prestito;

HH. terminata la fase istruttoria, il Co.Re.Di.Mo, comunicherà al Servizio competente dell'Assessorato all'Agricoltura, gli importi ammissibili suddivisi per provvidenza in modo tale da permettere allo stesso di predisporre gli atti per ripartire le somme disponibili tra le varie tipologie di intervento previste dal D.M. n. 26076 del 28.12.2007, nonché l'elenco dei beneficiari con i relativi importi ammissibili;

II. ogni pratica definita, a seguito della compiuta istruttoria (positiva o negativa), deve essere corredata di verbale istruttorio, debitamente compilato e sottoscritto dall'istruttore e dal Responsabile del procedimento individuati dal Co.Re.Di.Mo. su conforme modello predisposto dal Servizio regionale competente;

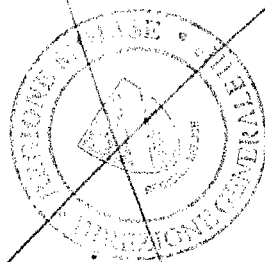
LL. per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rimanda alla normativa vigente in materia e sue circolari applicative.

25 FEB. 2011



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Frattini)

Aut. m.



Campobasso li 28 FEB. 2011



IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. M. MONTAUDI